



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1101 SEDUTA DEL 28/09/2017

OGGETTO: Approvazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato_1_piano_revisione_straord.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Approvazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.**” e la conseguente proposta di Assessore Antonio Bartolini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la D.G.R. n. 370 del 27 marzo 2015, di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, predisposto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della l. del 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015 e aggiornato per l'anno 2016 con D.G.R.n. 325 del 29 marzo 2016;

Visto il D. Lgs. n.175, del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Vista la deliberazione del 19 luglio 2017, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con cui sono state adottate le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di prendere atto del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali predisposto ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegato al presente atto (All.1);
- 2) di approvare le proposte di mantenimento e di dismissione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ivi indicate, incluse le relative procedure e tempi di attuazione;
- 3) di mantenere, in particolare, la partecipazione nella società Umbria Mobilità fino al possibile perfezionamento dell'iter per l'acquisizione delle funzioni di Agenzia unica per la mobilità, come previsto dalla l.r. n. 9/2015 e di rinviare all'esito di detta procedura ogni decisione in merito all'ulteriore mantenimento della partecipazione;
- 4) di demandare al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate il coordinamento e l'attuazione di quanto qui deliberato;
- 5) di demandare al Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate il compito di predisporre e conformare il piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali (All.1), con il presente atto approvato, in forma adeguata e conforme per l'invio, tramite l'apposito applicativo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 24, commi 1 e 3, TUSP e dall'art. 21 del decreto correttivo nonché dalla delibera della Corte dei Conti sezione delle autonomie locali del 19 luglio 2017 (n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Premesso che:

Con il D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (da ora TUSP) il legislatore ha introdotto una disciplina organica in materia di partecipazioni pubbliche. Le disposizioni sono entrate in vigore il 23 settembre 2016 e successivamente modificate e integrate con il D. Lgs. n.100 del 19 agosto 2017 entrato in vigore il 27.6.2017, adottato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016.

Il suddetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come integrato con il "correttivo" D.Lgs.100/2017 prevede, a carico delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società di capitale, una serie di adempimenti finalizzati principalmente al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, sia ai fini del contenimento della spesa, sia per dettare norme omogenee e conformi ai principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

Le partecipazioni regionali, invero, sono state già oggetto di un lungo e complesso processo di semplificazione ed efficientamento del sistema, che, da ultimo, è ampiamente trattato anche nei suoi sviluppi futuri, nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie regionali adottato con D.G.R. n. 370 del 27 marzo 2015, predisposto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della l. del 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015 e aggiornato per l'anno 2016 con D.G.R.n. 325 del 29 marzo 2016.

Le nuove disposizioni prevedono, anzitutto, che entro il 31/12/2016 si proceda all'adeguamento degli Statuti societari. Il TUSP, infatti, contiene una regolamentazione molto puntuale delle società a controllo pubblico, disciplinando in maniera cogente tutta una serie di elementi statutari normalmente lasciati, dalla disciplina civilistica, all'autonomia delle parti.

Oltre gli adempimenti di cui sopra, il TUSP prevede a carico delle Amministrazione pubbliche l'obbligo di procedere ad una ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni possedute (art. 24), a cui segue la previsione, a regime, della razionalizzazione periodica delle stesse, a cadenza annuale (art. 20).

Pertanto, agli effetti delle disposizioni richiamate, entro il 30/09/2017, le amministrazioni pubbliche effettuano con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 24, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria; in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la struttura di cui all'art. 15 del TUSP costituita nell'ambito del Dipartimento del Tesoro e appositamente competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica.

Per le amministrazioni che hanno adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della l. 190/2014, il provvedimento ricognitivo straordinario di cui all'art. 24, costituisce aggiornamento del medesimo, ciò vale anche per la Regione Umbria che a suo tempo ha adempiuto con DGR 370/2015 e successiva n. 325/2016.

Con deliberazione del 19 luglio 2017, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha adottato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti pubblici, delle disposizioni; all'atto di indirizzo è unito un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni degli Enti.

In base all'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, l'art. 24 pone l'obbligo di riportare nell'atto di ricognizione tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione. Nella motivazione occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, in particolare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 4 del TUPS, che costituiscono veri e propri presupposti di legittimità della partecipazione societaria, e quindi verificare l'inesistenza di eventuali situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, commi 1 e 2, a fronte delle quali occorre procedere a razionalizzazione.

Gli esiti della ricognizione pertanto sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione /fusione /mantenimento della partecipazione senza interventi), evidenziando i motivi degli interventi di riassetto o del mantenimento della partecipazione.

La Corte dei Conti chiarisce che nel motivare gli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata, esplicitando le ragioni della convenienza economica e della sostenibilità della scelta, secondo un apprezzamento discrezionale che tiene conto delle esigenze della comunità amministrata e degli obiettivi programmatici di politica economico sociale.

Come si legge nell'atto di indirizzo n. 19/SEZAUT/2017/INPR *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.*

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione".

Il presente piano straordinario di ricognizione e revisione (Allegato 1) costituisce, come sopra detto,

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 611 e 612 della l. 190/2014 e approvato con la citata DGR 370/2015. Il programma di azione ivi previsto si sviluppava su due direttrici fondamentali: i) interventi volti alla semplificazione e ottimizzazione del sistema delle partecipazioni regionali attraverso la riduzione del numero dei soggetti partecipati e un contenimento dei costi ed efficientamento organizzativo; ii) interventi diretti ad un rafforzamento della *governance*.

Muovendo da tali indicazioni, sono stati già adottati una serie di atti, di adeguamento al quadro normativo, tra cui la DGR 1426 del 5/12/2016 avente ad oggetto "Assetto complessivo delle partecipazioni regionali. Programma operativo di razionalizzazione", con la quale sono stati già calendarizzati e attuati una serie di adempimenti, primo fra tutti l'adeguamento degli Statuti.

Più di recente con la DGR n. 974 del 29/08/2017 la Giunta ha preso atto del piano di *governance* predisposto per dotare la Regione di un vero e proprio sistema di regole, che sovrintenda al governo delle partecipazioni regionali, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative, il soddisfacimento di condizioni di equilibrio economico finanziario e il raggiungimento dei risultati sulla base degli indirizzi prefissati dalla Regione. Su tale piano dovrà avviarsi una fase di consultazione e condivisione con le società e con i soci pubblici partner nonché di affinamento degli strumenti di controllo ivi contemplati ai fini di una efficace e mirata implementazione degli stessi nelle società che saranno mantenute. Pertanto l'obiettivo è quello di definire l'assetto a regime del sistema delle partecipazioni regionali, supportato da un'efficace sistema di regole di *governance* a presidio del conseguimento e mantenimento di parametri di sana gestione economico-finanziaria e di qualità dei servizi.

Tenendo conto di quanto sopra e facendo proprio il modello standard dell'atto di ricognizione e revisione indicato dalla Corte dei Conti, è stato predisposto il piano straordinario per la regione Umbria articolato e completato secondo le sezioni e i dati richiesti nel modello stesso, qui allegato, a cui si rinvia per il dettaglio.

In particolare si evidenzia che la ricognizione delle partecipazioni societarie è suddivisa in:

- Partecipazioni dirette: per espresso disposto sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette detenute dalla Regione, di controllo e non di controllo;
- Partecipazioni indirette: in base alle specifiche dell'atto di indirizzo della Corte dei Conti sono oggetto di ricognizione solo se detenute per il tramite di una società sottoposta a sua volta a controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

Attualmente la Regione Umbria è titolare delle seguenti **partecipazioni dirette**:

1. Umbria Digitale s.c.a.r.l., (la società non è titolare di partecipazioni)
2. Sviluppumbria S.p.A..
3. Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare scarl, (la società non è titolare di partecipazioni)
4. Gepafin S.p.A.,
5. Umbria TPL e Mobilità S.p.A.,

6. Gruppo Grifo Agroalimentare soc. agr. Coop.;
7. Gruppo Agricooper Soc.Coop.agr.;
8. Gruppo Coop.agricole di Trevi S.c.a.r.l.;
9. Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc.Coop.Agr.;
10. Unione Lavoratori agricoli ULA in liquidazione

La Regione partecipa **indirettamente** ad altre Società attraverso Sviluppumbria S.p.A., Umbria TPL e Mobilità e Gepafin SpA..

In base all'indicazione contenuta nell'atto di indirizzo della Corte dei Conti 19/2017 è obbligatoria solo la ricognizione delle partecipazioni indirette detenute attraverso Sviluppumbria Spa e Gepafin SpA. Ciò nonostante, per completezza e trasparenza, il presente atto contiene la ricognizione e revisione anche delle medesime, così come era stato fatto nel precedente piano di razionalizzazione DGR 370/2015.

Partecipazioni dirette conformi ai requisiti e/o alle condizioni di cui agli artt. 4 e 20 del TUSP.

Sono riconducibili nella casistica di cui all'art. 4 del TUSP:

1) **Umbria Digitale S.c.a r.l.**: società in house a capitale interamente pubblico è istituita con legge regionale n. 9 del 29/04/2014 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale", all'esito di una complessa operazione di riordino e semplificazione dei soggetti a partecipazione regionale operanti nel settore ICT. La Regione detiene la maggioranza del capitale sociale con partecipazione diretta del 76,92%, per la restante parte è partecipata dalla gran parte dei Comuni umbri, da tutte le Aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici.

Oggetto sociale (in sintesi) La Società svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

La società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.

Statuto adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016.

Motivazioni mantenimento:

- la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Art. 4, comma 1, TUSP); la stessa legge regionale istitutiva all'art. 11 nel procedere ad un'elencazione dettagliata dei compiti affidati alla Società, testualmente afferma: "è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale" (comma 5), nonché "può partecipare ... come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT" (comma 6), con ciò confermando la strategicità della Società nel perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 della medesima

l.r. 9/2014;

- nell'ambito di cui sopra svolge le attività di cui alla lett. a), d) ed e) dell'art. 4 comma 2, TUSP;
- la società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2, TUSP;
- valutazione convenienza sostenibilità: i documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali e budget previsionali.

2) **Sviluppumbria S.p.A.**: società in house a capitale interamente pubblico è istituita con la legge regionale del 27 gennaio 2009, n. 1, la Regione detiene la maggioranza del capitale sociale con partecipazione diretta al 92,3%.

Oggetto sociale (in sintesi): La Sviluppumbria s.p.a. opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, e', altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. La Società svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci nei settori dello sviluppo economico, turismo e gestione e valorizzazione del patrimonio regionale.

La Società detiene a sua volta partecipazioni in altre società, rispetto alle quali è stato avviato un percorso di razionalizzazione e dismissione già con il piano di cui alla DGR 370/2015

Statuto adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016.

Motivazioni mantenimento:

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 le partecipazioni del "gruppo Sviluppumbria" sono sottratte dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo Decreto. La legge istitutiva, l.r. 1/2009, all'art. 2, individua Sviluppumbria SpA quale organismo necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali nel campo dello sviluppo economico e per la competitività del territorio, coerentemente con le politiche e la programmazione regionale; tale mission è ribadita nello Statuto ed è condivisa dagli Enti pubblici soci che se ne avvalgono. Ai sensi dell'art. 6 della richiamata l.r. 1/2009 la Società detiene partecipazioni in altre società ritenute strategiche e funzionali alla sua mission. Sulla base di tale disposizione, la Società predispone il proprio piano di ricognizione e revisione che costituisce riferimento per l'analogo piano regionale.

La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2.

Valutazione convenienza sostenibilità: i documenti di bilancio, nel quinquennio 2011/2015, mostrano il sostanziale equilibrio economico finanziario nel corso del tempo, ad eccezione dell'anno 2013 determinata da fatti cogenti e straordinari, che è stata integralmente recuperata nell'anno successivo.

L'equilibrio è confermato anche nei piani annuali e nei budget previsionali.

Azioni da intraprendere:

La Società detiene partecipazioni nel Consorzio 3A PTA scarl e in Gepafin SpA, partecipate anche direttamente dalla Regione. Ai fini della semplificazione della filiera del controllo si procederà nel corso del 2018 a valutare

l'acquisizione da parte della Regione di tali partecipazioni.

Occorre, altresì, perfezionare il modello di controllo analogo introducendo un sistema "congiunto" con gli altri soci.

3) **Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare scarl**: società in house a capitale interamente pubblico. Con deliberazione n. 215 del 27.02.2012 la Giunta regionale ha definito la "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc.Cons. a r.l." quale società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale (tenuto conto della partecipazione diretta del 23,23 e indiretta del 56,89), che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing".

Oggetto sociale (in sintesi): La "3a - parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria società consortile a r.l.", costituisce uno strumento esecutivo e di servizio tecnico di interesse degli enti consorziati, nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione. La stessa non può essere trasformata in società di capitali lucrativa, costituisce organizzazione comune dei consorziati ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del c.c. ed opera, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei consorziati stessi.

Statuto adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016.

Motivazioni mantenimento:

la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Art. 4, comma 1);

nell'ambito di cui sopra svolge le attività di cui alla lett. a) e d) dell'art. 4 comma 2.

La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2.

Valutazione convenienza sostenibilità i documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali.

Azioni da intraprendere:

Ai fini della semplificazione della filiera del controllo si procederà nel corso del 2018 a valutare l'acquisizione da parte della Regione delle partecipazioni ora detenute da Sviluppumbria SpA nel Consorzio.

Occorre inoltre perfezionare il modello di controllo analogo introducendo un sistema "congiunto" con gli altri soci.

4) **Gepafin SpA**: società finanziaria con capitale misto pubblico – privato, a partecipazione pubblica prevalente, costituita nel 1987. E' società iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d'Italia, così come previsto dall'art. 106 del TUB. La Regione Umbria controlla la maggioranza del capitale sociale detenendo direttamente il 48,85% e indirettamente, attraverso Sviluppumbria Spa, il 6,97%. Per il restante 46%, il capitale sociale è detenuto da 11 banche che operano nel territorio regionale.

Oggetto sociale (in sintesi): la società e' costituita per dare pratica attuazione a particolari misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'unione europea ed in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a

sostegno, in particolare, delle attività delle piccole e medie imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse e strumentali.

La società è inoltre costituita per concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo dell'apparato produttivo della regione Umbria, operando in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della stessa regione, sia attraverso il sostegno finanziario di nuove iniziative imprenditoriali, sia attraverso il rafforzamento di strutture produttive esistenti.

Statuto adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016, nel rispetto anche delle prescrizioni di Banca d'Italia.

Motivazioni mantenimento:

- Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 le partecipazioni del "gruppo Gepafin SpA" sono sottratte dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo Decreto. La Società dal 1987 è strumento strategico per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali in materia di promozione dello sviluppo economico territoriale attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura e attività connesse e strumentali. Gepafin SpA, individuata a seguito di procedura di evidenza pubblica di rilievo comunitario, opera per conto della Regione, quale gestore di fondi vincolati al sostegno dell'imprenditoria. Costituisce misura di supporto alle piccole e medie imprese anche la partecipazione di Gepafin SpA al capitale di rischio, in coerenza con gli strumenti di ingegneria finanziaria e con le finalità delle risorse regionali messe a disposizione dalla programmazione comunitaria. In tale ambito Gepafin agisce in virtù di un mandato senza rappresentanza. Pertanto Gepafin SpA detiene partecipazioni a termine in società operanti in vari settori imprenditoriali, in ragione della durata temporalmente limitata dell'operazione di sostegno all'impresa e sulla base di previ appositi patti di riacquisto da parte dei soci privati delle Società medesime, il tutto come meglio specificato in seguito.
- La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2.

Valutazione convenienza sostenibilità: l'equilibrio economico finanziario rappresenta per Gepafin SpA una condizione di operatività sia sotto il profilo dell'adeguata struttura patrimoniale sia per poter conseguire una situazione di liquidità tale da permettere la propria attività di supporto al sistema produttivo. La permanenza di tale condizione è monitorata e garantita anche dalla vigilanza della Banca d'Italia.

Azioni da intraprendere:

Tenuto conto che la Regione detiene una quota del 10% nel Consorzio fidi regionale dell'Umbria (CO.FI.RE.) costituito ex art. 8 l.r. 12/03/1990 n.5 e ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile, considerato che lo stesso svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da Gepafin SpA, si stanno valutando l'opportunità e le condizioni per consentire a quest'ultima di acquisire le attività svolte dal Consorzio, così da poter procedere alla dismissione della partecipazione regionale.

5) **Umbria TPL e mobilità S.p.A.:** società a capitale interamente pubblico. La Regione Umbria partecipa al capitale sociale con il 27,78%. La Società è stata oggetto di operazioni di riordino ed anche di privatizzazioni di

rami aziendali. Attualmente è in corso un procedimento istruttorio di valutazione della fattibilità, sotto il profilo giuridico, economico e finanziario, dell'acquisizione in capo alla Società delle funzioni e ruolo di Agenzia unica per la mobilità a sensi dell'art. 19 bis della l.r. 37/1998, introdotto con l.r. 9/2015.

Oggetto sociale (in sintesi): La società ha per oggetto l'esercizio di attività di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità venga esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata; la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzioni; la gestione di parcheggi a pagamento sia in struttura che di superficie.

Statuto adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016.

Motivazioni mantenimento:

- la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Art. 4, comma 1). La decisione in ordine al mantenimento della società è subordinata alla fattibilità dell'operazione di ridefinizione della natura e delle funzioni di tale ente.
- nell'ambito di cui sopra svolge le attività di cui alla lett. a) e d) dell'art. 4 comma 2.
- La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2.

Valutazione convenienza sostenibilità: la l.r. 9/2015, con l'introduzione dell'art. 19 bis, nel corpo normativo della l.r. 37/1998, prevede che la Società Umbria TPL e mobilità S.p.A acquisisca il ruolo e le funzioni di Agenzia unica regionale per la mobilità. Sono pertanto in corso studi e approfondimenti, tra cui un interpello all'Agenzia delle entrate per stabilire gli oneri fiscali, al fine di dare attuazione a tale disposizione.

6) Le partecipazioni nelle n. 5 Società Cooperative agricole conseguono agli interventi di politica agraria posti in essere dall'ex ESAU, con natura di sovvenzione. A seguito della soppressione dell'ESAU, nella titolarità è subentrata la Regione. Il percorso di dismissione è stato già previsto nei precedenti piani di razionalizzazione regionali di cui alle DGR 370/2015 e 325/2016 dove tali partecipazioni sono state valutate come non necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali.

Azioni da intraprendere: Si procederà alla alienazione nei termini prescritti dal D.Lgs. 175/2016, tenendo, peraltro, presenti le difficoltà di armonizzazione derivanti dalla peculiarità della disciplina in materia di società cooperative, rispetto alle società di capitali su cui è incentrato il medesimo Decreto.

Dismissione partecipazioni regionali indirette

Per una completa e aggiornata ricognizione delle partecipazioni indirette regionali è stato richiesto con nota prot. 39003 del 08/09/2017, alle società di cui sopra di compilare l'apposito modello di rilevazione di cui all'atto di indirizzo della Corte dei Conti n. 19/SEZUN/2017.

Dalle schede trasmesse risulta quanto segue.

Le partecipazioni detenute da Sviluppumbria SpA sono elencate nella scheda 02.02, dalla quale risultano partecipazioni in 21 società, di cui 12 in liquidazione/fallimento.

Le residue partecipazioni in 9 società (tra i quali il Consorzio 3A – PTA scarl e Gepafin Spa, che sono partecipate anche direttamente dalla Regione) saranno oggetto delle seguenti azioni di razionalizzazione:

1. Consorzio 3A – PTA scarl: si rinvia a quanto sopra descritto;
2. Umbria Fiere Spa (vedi scheda allegata): è proposto il mantenimento, non si segnalano criticità;
3. Gepafin SpA: si rinvia a quanto sopra descritto;
4. SASE SpA: è proposto il mantenimento della partecipazione in quanto produce servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e in virtù dell'art. 20, comma 2, lett. e). La società in effetti registra perdite consecutive dal 2011 sebbene, come riportato da Sviluppumbria *“Il trend delle perdite dal 2013 è in costante riduzione (2013 € 1.529.793 - 2014 € 1.176.389 - 2015 € 845.976); nel 2016 è stata di € 320,000 ma il MOL è stato per la prima volta positivo per 82.750 euro, la semestrale a giugno 2017 evidenzia per la prima volta un risultato positivo di € 59.000 e un MOL ancora positivo di € 260.000. Dal 2014 la società ha avviato un piano di risanamento, puntualmente rispettato come i risultati evidenziano, il raggiungimento dell'equilibrio economico è condizione prevista dalla concessione ventennale con ENAC, ottenuta il 13 maggio 2014 e ratificata presso la Corte dei Conti in data 15 luglio 2014”*.
5. Consorzio Flaminia Vetus: è proposta la messa in liquidazione ex art. 20 comma 2, lett. b) e d) e art. 26 comma 12 quinquies, in quanto la società non ha dipendenti e un fatturato medio inferiore a € 500.000,00;
6. Quadrilatero Marche-Umbria SpA: è proposta la dismissione ex art. 20 comma 2, lett. d) e art. 26 comma 12 quinquies, in quanto la Società ha un fatturato medio inferiore a € 500.000,00. La Regione tramite Sviluppumbria ha una partecipazione nella Società del 2,22%. La Società è oggetto di operazioni di dismissione anche da parte di ANAS, alle quali il presente piano deve conformarsi.
7. Tela Umbra soc. coop. a r.l.: è proposta la dismissione ex art. 20 comma 2, lett. d) e art. 26 comma 12 quinquies, in quanto la Società ha un fatturato medio inferiore a € 500.000,00. La Regione con la DGR 1042/2015 ha ribadito l'interesse storico culturale della tessitura artigianale. Peraltro il mantenimento di tale tradizione artigianale costituisce onere modale del lascito “Franchetti” e pertanto il percorso di dismissione dovrà tendere a preservare e valorizzare la diffusione della tessitura artistica. Tempi e modalità della dismissione, nel rispetto del D.Lgs. 175/2016, costituiscono tuttora oggetto di valutazione e approfondimento e dovranno comunque essere concordati con gli Enti interessati (Comune di Città di Castello e Fondazione);
8. Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. coop. a r.l.: è proposta la dismissione ex art. 20 comma 2, lett. d) e art. 26 comma 12 quinquies, in quanto la Società ha un fatturato medio inferiore a € 500.000,00. La Regione con la DGR 1042/2015 ha ribadito l'interesse storico culturale della attività tipografica

artigianale. Così come evidenziato da Sviluppumbria SpA, *“la quota potrebbe essere dismessa con richiesta di recesso secondo le modalità previste dall'art. 14 dello statuto societario mediante cessione della quota (art. 22 dello statuto) tramite procedura di evidenza pubblica fatta salva la necessità di autorizzazione dell'organo amministrativo della cooperativa in ogni caso la cessione dovrà garantire la salvaguardia della continuità aziendale della cooperativa per non incidere sull'operatività di interesse storico-culturale e sui livelli occupazionali”*; anche in questo caso occorrerà tener conto delle difficoltà di armonizzazione tra il D.Lgs. 175/2016, pensato per le società di capitali, e le peculiarità della disciplina dettata per le società cooperative.

9. Interporto Marche SpA: è proposta la dismissione in quanto non strategica, mediante procedura di evidenza pubblica e a seguire il recesso, ove la procedura vada deserta.

Le partecipazioni indirette detenute da Gepafin SpA sono elencate nella scheda 02.02, dalla quale risultano partecipazioni in 38 società (il Consorzio Valtiberina Produce Scarl, in liquidazione è già in via di cessazione).

La partecipazione in “SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia SGR” detenuta insieme a Fidi Toscana e Banche locali e nazionali, è ritenuta strategica al fine di reperire risorse finanziarie di carattere privato che possano andare a favore di operazioni di capitalizzazione e finanziamento del sistema delle PMI regionali in “quasi equity” (prestiti partecipativi, prestiti obbligazionari anche convertibili, mini bond, ecc.). Le altre partecipazioni sono state tutte acquisite nell’ambito di misure di ingegneria finanziaria gestite da Gepafin nella forma del mandato senza rappresentanza per conto della Regione dell’Umbria. Si tratta quindi di misure cofinanziate almeno pariteticamente dalla Regione stessa con fondi FESR e da privati (di norma Banche) che hanno l’obiettivo e la finalità di sostenere processi di sviluppo imprenditoriale attraverso il finanziamento in capitale di rischio, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti dell’Unione Europea a ciò applicabili. Data la natura e la finalità delle misure, le partecipazioni sono assistite da appositi patti parasociali e contratti che assicurano la way out dall’operazione e la loro temporaneità.

A tal fine va, comunque, ricordato che le partecipazioni del “gruppo Gepafin” ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 sono sottratte dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del medesimo Decreto.

Le partecipazioni indirette detenute da Umbria TPL e Mobilità SpA sono elencate nella scheda 02.02, dalla quale risultano partecipazioni in 15 società: per 5 di queste è già in corso il procedimento di liquidazione (Ecoe' s.r.l., Ergin s.c. a r.l., Genzano Parcheggi s.r.l., Radtur s.r.l., Lazio Mobilita'); per le restanti 10 è proposta la dismissione in quanto ritenute non strategiche perché non necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali. Le procedure per l’alienazione saranno espletate negli anni 2018/2019 nel rispetto dell’art. 10 del TUSP e del diritto di prelazione del socio.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/09/2017

Il responsabile del procedimento
Adalgisa Masciotti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/09/2017

Il dirigente del Servizio
Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate

Avv. Maria Balsamo
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/09/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Giampiero Antonelli
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 28/09/2017

Assessore Antonio Bartolini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
